



## COMUNE DI SCISCIANO

*Provincia di Napoli*

☒ C.A.P. 80030 – Piazza XX Settembre - ☎ 081.5198959 fax 081.8442095  
P. IVA 01549341210 C.F. 84003650631

### SERVIZIO TRIBUTI

## AVVISO AI CONTRIBUENTI

### *Ravvedimento lungo esteso ai tributi comunali*

**Il ravvedimento operoso dei tributi locali non è più soggetto a limitazioni temporali.**

**A seguito della soppressione dell'[articolo 13, comma 1- bis, D.Lgs. 472/1997](#) ad opera del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ([articolo 10-bis D.L. n.124/2019](#)), il ravvedimento ultrannuale trova applicazione a prescindere dalla natura del tributo violato.**

Grazie all'intervento normativo il contribuente può ora autonomamente porre rimedio ai mancati pagamenti, ad esempio, dell'Imu e della Tasi, rispetto ai quali sia decorso il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione di competenza dell'anno. Le nuove regole trovano applicazione anche per gli anni pregressi, trattandosi di una norma procedurale. La modifica è perciò efficace nei riguardi di tutte le violazioni non ancora sanate né accertate alla data di entrata in vigore del Decreto.

Come noto, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell'imposta, delle sanzioni, la cui entità è differenziata in base al ritardo protrattosi, e degli interessi calcolati al saggio legale vigente negli anni che intercorrono tra il momento del pagamento e la scadenza naturale.

A mente dell'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), la sanzione base da prendere in considerazione per rimediare agli omessi versamenti è pari al **30% dell'imposta**. Occorre però prestare attenzione alle ipotesi speciali che si verificano laddove il soggetto inadempiente si attivi con relativa tempestività, ed in particolare entro il termine di 90 giorni, nel qual caso la sanzione è ulteriormente decurtata.

Ad ogni modo, la sanzione dovuta è **la risultante del frazionamento previsto dalla disciplina e corrisponde alle seguenti percentuali:**

- 0,1% (**1/10 del 1,5%**) dell'imposta omessa per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
- 1,5% (**1/10 del 15%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- 1,67% (**1/9 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- 3,75% (**1/8 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione;
- 4,29% (**1/7 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- 5% (**1/6 del 30%**) dell'imposta omessa se il versamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Come espressamente previsto, il **pagamento della sanzione ridotta** deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Tuttavia, **nel campo delle imposte locali il ravvedimento continua ad essere possibile solo se non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri atti della procedura di controllo**, come ad esempio, l'invito da parte del Comune a esibire o trasmettere documenti. All'indomani della manovra varata, permane dunque la causa ostativa che non permette di beneficiare delle sanzioni "ravvedute" qualora la violazione sia oggetto di contestazione formale da parte dell'autorità amministrativa.